

Direzione Generale per il Mercato,
la Concorrenza, il Consumatore,
la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XV – Strumenti di misura
e metalli preziosi.

Alla. C.a. del Dirigente MISE
Dott. Giuseppe Capuano

Via Sallustiana, 53
00187 Roma

INVIATA VIA MAIL

giuseppe.capuano@mise.gov.it

OGGETTO: Osservazioni ANCCA in merito alla nota informativa MISE – Contatori di calore utilizzati nelle singole unità immobiliari del 17-12-2018

L'Associazione Nazionale Contabilizzazione del Calore e dell'Acqua (ANCCA) in merito alla informativa MISE in oggetto, desidera far pervenire a codesto Ministero le proprie osservazioni che si basano su una serie di testi normativi:

1) Partiamo dal **Decreto Legislativo 2/2/2007 n.22** con cui è stata recepita la Direttiva Europea 2014/32/UE – M.I.D

Esso stabilisce:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione.

1. Il presente decreto si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici da III a XII, di seguito «gli allegati specifici degli strumenti» concernenti i contatori dell'acqua (MI-001), ..., i contatori di energia termica (MI-004), ...

*2. Il presente decreto legislativo definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui al comma 1 ai fini della loro messa a disposizione sul mercato o messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da **motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.***

Quindi pare incontrovertibile che **tutti i contatori di energia termica e acqua** per gli usi sopra indicati, che vengono immessi sul mercato libero Europeo, debbano soddisfare i requisiti della Direttiva MID.

Nell'allegato VI della stessa Direttiva (MI-004) si fa **diretto riferimento all'applicazione per uso residenziale dei contatori di energia termica:**

*"I requisiti pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici e le procedure di valutazione della conformità elencati in questo allegato si applicano ai contatori di energia termica di seguito descritti e **destinati ad uso residenziale, commerciale e per l'industria leggera.**"...*

2) Passiamo ora alle definizioni legate alla metrologia legale (<http://www.metrologia-legale.it/definizioni>).

Da esse si evincono le seguenti precisazioni:

- Strumenti Metrici:

Strumenti atti alla misurazione di grandezze fisiche.

*Nell'ambito della metrologia legale : Si intendono usualmente gli strumenti contemplati nel Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure e nel Regolamento Tecnico per il servizio metrico, la cui utilizzazione è volta alla **determinazione della qualità e/o prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale.***

- Transazioni Commerciali:

*A tale locuzione va attribuito un significato estensivo per il quale sono da intendersi soggetti all'obbligo della verifica tutti quelli **strumenti adoperati in operazioni di pesatura e misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tassa, indennità, ecc.).***

- Metrologia Legale:

*Intesa come ramo della "metrologia" è l'insieme delle procedure legislative, amministrative e tecniche stabilite dalle pubbliche autorità, al fine di specificare e assicurare la qualità, in modo contrattuale o per prescrizioni di legge, e la veridicità delle misure in materia di controlli ufficiali, commercio, salute, sicurezza e ambiente. I fini istituzionali di questo ambito di attività sono quindi essenzialmente **rivolti a garantire la pubblica fede in ogni tipo di rapporto economico "inter partes" attraverso l'esattezza della misura.***

3) Quanto al **Decreto 21 aprile 2017 n. 93** relativo alla attuazione delle verifiche periodiche degli strumenti di misura sotto stretta osservanza della direttiva MID, esso stabilisce:

Capo 1 – Controlli:

Art. 1

1. 1. Il presente decreto si applica ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, nonché le precisazioni relative al campo di applicazione delle norme legislative attuative delle direttive europee relative agli strumenti di misura.

Art. 2 – Definizioni:

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

b) «strumento di misura», uno strumento di cui all'articolo 1, comma 1, utilizzato per una funzione di misura legale;

c) «verificazione periodica», il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico;

d) «controllo casuale o a richiesta», il controllo metrologico legale, diverso da quelli della lettera c) ed e), effettuato dalle Camere di commercio su strumenti di misura in servizio, inteso ad accertare il loro corretto funzionamento;

e) «vigilanza sugli strumenti», i controlli eseguiti sugli strumenti soggetti alla normativa europea e nazionale atti a dimostrare che soddisfano i requisiti ad essi applicabili

...

n) «sigilli», i sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi di verifica periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'Unioncamere e dalle stesse Camere e da altri organismi autorizzati all'esecuzione delle verifiche durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18 ed anteriormente;

Alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, come si possono escludere dalle verifiche periodiche i sotto-contatori, adibiti alla misura dell'effettivo consumo di energia ed acqua, che garantiscono la bontà della misura stessa al fine di tutelare gli utenti e assicurare una "lealtà" nella valorizzazione economica?

Occorre riflettere sulle conseguenze di una eventuale (e spesso non remota) manomissione dei suddetti contatori (con fini di dolo): senza l'attuazione di verifiche periodiche verrebbe compromessa la correttezza della misurazione e la tutela degli interessi comuni degli utenti.

Se si escludessero i sotto-contatori dalle verifiche periodiche nessuna Autorità avente funzione di controllo potrebbe accertare che i requisiti di tali strumenti siano stati rispettati (ad esempio la marchiatura MID o i limiti degli errori di misura). E questo sarebbe davvero molto pericoloso!

4) Con molta chiarezza, il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e s.m.i in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica stabilisce:

Art. 1. Finalità

1. *Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla [legge 6 agosto 2013, n. 96](#), stabilisce un quadro di misure per la **promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica** che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all'articolo 3. Il decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia.*

3. *Fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei relativi standard internazionali e delle raccomandazioni della Commissione europea, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché:*

*a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione **precise**, basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo dell'energia. Gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i clienti finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;*

art.5

...Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime:

- b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 a cura del proprietario, di **sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda** per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi **può essere valutata** con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;*

L'installazione dei suddetti strumenti di misura è inequivocabilmente finalizzata al contenimento dei consumi energetici attraverso un utilizzo consapevole e razionale dei consumi di energia da parte dell'utilizzatore finale (utente).

Nel D.lgs. 102 si subordina l'installazione dei sotto-contatori all'efficienza in termini di costi che è possibile calcolare con diverse modalità come ad esempio, utilizzando la norma UNI-EN 15459. In occasione di tale calcolo, si deve già tener conto non solo della vita utile delle apparecchiature ma anche alla loro verifica periodica e manutenzione.

Il contenimento dei consumi energetici, obiettivo della Direttiva Europea 2012/27/UE (principio di riduzioni del 20% di gas effetto serra nell'ambiente entro il 2020), ha come impatto diretto la prevenzione e tutela dagli inquinamenti e la difesa della salute pubblica. Con la misurazione del consumo idrico è possibile tutelare la gestione delle risorse idriche sempre più scarseggianti nel nostro Paese.

È da considerarsi, inoltre, fondamentale che l'attività di misura sia assicurata da precisione, al fine di tutelare il Consumatore attraverso un'equa ripartizione delle spese di energia. Eventuali manipolazioni dolose che metterebbero in dubbio la fede pubblica devono essere individuate nell'ambito di attività ispettiva periodica. Così pure il decadimento della precisione di misura dei contatori stessi.

Ne consegue che le misurazioni di codesti dispositivi (contatori di calore e acqua) ricadono necessariamente nella definizione di strumenti di misura legale in accordo al D.lgs. 84-2016 come da recepimento direttiva 2014/32/UE - Normativa MID.

5) Facciamo, da ultimo, riferimento anche all'indicazione relativa alla norma UNI-EN 1434 parte sesta dove si parla di controllo di funzionamento e manutenzione

APPENDICE B CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE DI CALORE E MANUTENZIONE
(informativa)

B.1 Introduzione

La presente appendice comprende raccomandazioni per il controllo del funzionamento e la manutenzione di contatori di calore nuovi e sostituzione. Essa fa riferimento alla vita del contatore di calore, descrive le procedure di controllo e comprende una lista di controllo raccomandata per la manutenzione. Queste raccomandazioni sono di interesse diretto per il distributore del calore, per il proprietario dell'edificio e per l'utente finale.

B.2 Vita operativa del contatore di calore

L'autorità competente può specificare la durata o la procedura per determinare la durata di validità della verifica iniziale di certificazione del contatore di calore. Alla fine di tale periodo, il contatore di calore dovrebbe generalmente essere sostituito. Qualsiasi verifica di funzionamento o di manutenzione del contatore di calore dovrebbe iniziare con la verifica che non sia stata superata la vita operativa stabilita.

N.B.
L'Italia ha definito la durata della validità di prima verifica come indicato nella tabella riportata nell'allegato 4 del D.Lgs. 93/2017 che stabilisce la periodicità della verifica dei contatori.

B.3 Procedure di controllo del contatore di calore

Nel funzionamento e nella gestione delle installazioni termiche soggette a misurazione, è importante controllare l'efficienza del funzionamento del contatore di calore. Ciò implica visite ispettive a ciascun contatore e l'istituzione di procedure di controllo all'interno dell'organizzazione per verificare che l'indicazione del consumo sia quella attesa per quel tipo di contatore.

Senza dover ritirare il contatore di calore in loco, oppure doverlo rimuovere e ritirare in laboratorio, lo scopo del controllo, che va distinto dall'ispezione, è quello di essere in grado di avere una sicura interpretazione sulla correttezza delle indicazioni fornite dal contatore. Ciò può derivare dalla conoscenza del compito del contatore, dalla storia precedente, dalle condizioni climatiche, ecc.

Devono essere sviluppati programmi periodici per ottenere un accettabile equilibrio tra il costo del controllo e dell'ispezione e le conseguenze economiche di contatori difettosi.

Confrontando i dati climatici degli anni precedenti e il consumo di energia termica registrato in passato per un particolare contatore con i dati climatici della presente stagione, è possibile arrivare ad una stima del consumo per quel tipo di contatore di calore o ad identificare anomalie di lettura.

Sulla base dei testi citati e delle considerazioni che abbiamo esposto riteniamo necessario un chiarimento definitivo su questo tema sia per il rilevante interesse pubblico della materia trattata sia per il rispetto dovuto ai consumatori che hanno diritto ad avere certezze sulla precisione e attendibilità degli strumenti che le norme impongono loro di usare.

Se i sotto-contatori di energia termica ed acqua fossero esentati dai requisiti fissati dalla Direttiva MID e fossero sottratti alle verifiche periodiche, tutto l'impianto normativo della Direttiva sull'efficienza energetica verrebbe compromesso, nessuna certezza ci sarebbe nella contabilizzazione dei consumi individuali e si legittimerebbe un clima di sfiducia reciproca tra i cittadini-utenti-consumatori foriero di litigiosità e di caos. La nostra Associazione, con queste riflessioni, intende dare il suo contributo affinché tutto ciò non avvenga.

ANCCA, in spirito di leale collaborazione con il Ministero, è fin d'ora disponibile ad un incontro per approfondire questi temi e a fornire tutto il proprio supporto per una corretta applicazione delle norme.

In attesa di una cortese risposta, la saluto con viva cordialità



Hans Paul Griesser
Presidente ANCCA

Castelrotto, 30 maggio 2019